



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 227 / 2024

DEL 11/07/2024

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2
LAVORATORI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT "C") - CIG Z953BA4398

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione della G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026", la Deliberazione della G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026" e la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2024 avente ad oggetto "Modifica assetto organizzativo dell' Ente";

VISTA la determinazione n. 543 del 19/12/2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 07/11/2023, con la quale si prevedeva di affidare alla Società MANPOWER SRL, con sede a Milano - via Rossini 6/8, 20122 - il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 2 Istruttori – Area degli Istruttori – posizione economica C1 - per un massimo di 36 ore settimanali ciascuno e per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile fino a ulteriori mesi sei ai sensi della vigente normativa, alle condizioni di cui alla procedura svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;

PRESO ATTO che, in attuazione del Piano dei fabbisogni sottosezione del PIAO 2024-2026, è stata avviata la procedura di mobilità per n. 2 posti di istruttore - area degli istruttori (ex cat. C) nel settore economico/finanziario e amministrativo, conclusasi infruttuosamente, ed è in corso una procedura per l'eventuale utilizzo di graduatorie da altri enti per la copertura dei posti in argomento;

ACCERTATO che, in attesa degli esiti delle procedure di cui sopra, persiste la necessità di utilizzare il servizio di somministrazione lavorativa, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e in relazione - per entrambe le posizioni - alle previsioni di attivazione di nuovi servizi e comunque di attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, anche a seguito del recente insediamento della nuova Amministrazione Comunale;

ACCERTATO che con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 08/07/2024 è stato autorizzato il ricorso al lavoro flessibile in proroga mediante agenzia interinale al fine di

reperire n. 2 figure professionali amministrative di Istruttore – Area degli Istruttori (ex cat. C), da impiegare nei Settori Economico Finanziario e Amministrativo per un massimo di 25 ore settimanali ciascuno e non oltre la data del 31/12/2024;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

TENUTO conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4, e del CCNL del comparto;

VISTO l'art. 50, c.1, del D.Lgs. n.36 dell'31/03/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi entro i limiti in esso richiamati e ritenuto di poter stimare il valore economico del servizio, comprensivo della proroga in argomento, entro i suddetti limiti;

RICHIAMATI gli articoli 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., dando atto che: - il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare in tempi brevi due unità di personale all' Ente per i diversi settori per sopperire alle temporanee carenze di organico; - l'oggetto del contratto è la fornitura di lavoro agile temporaneo per due figure professionali di Istruttore Amministrativo area degli istruttori (ex cat. C) - posizione economica C1 del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per massimo complessive 25 ore settimanali da impiegare nei settori Amministrativo ed Economico Finanziario e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

CONSIDERATO che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo annuale di € 57.426,61;

TENUTO CONTO che i prezzi applicati dalla società MANPOWER SRL sono congrui in rapporto alla qualità del servizio prestato e che la società in questione ha sempre svolto il proprio servizio a regola e secondo i termini e le condizioni pattuite in contratto;

PRESO ATTO che per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini Irap, alla luce delle circolari n. 263/E del 12 novembre 1998 e n. 141 del 4 giugno 1998, il lavoro interinale viene equiparato, stante l'analogia della fattispecie, al regime di distacco di personale presso terzi e può pertanto essere applicato al lavoro interinale il comma 1-bis dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che prevede che "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile" e che "nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato tali importi si considerano costi del personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile" nel caso di soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo";

ACCERTATO che: - il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato sulla base del CCNL del comparto Funzioni Locali, nonché al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali; - l'utilizzatore è tenuto al rimborso di competenze ed oneri in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003 ed al versamento dell'IRAP ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 446/97 e sue modifiche ed integrazioni; il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'Agenzia di somministrazione mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'Agenzia; - vengono rispettati i limiti della spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 16/05/2024 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni e secondo quanto esposto in narrativa, alla società MANPOWER SRL, con sede a Milano - via Rossini 6/8, 20122, il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di 2 unità di personale – area degli istruttori (ex cat. C) – posizione economica C1 - Istruttore Amministrativo, per un massimo di 25 ore settimanali ciascuno e per un ulteriore periodo fino a mesi cinque, comunque non oltre il 31/12/2024, alle condizioni in premessa esposte e di cui alla procedura cod. id.177015656, svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà al relativo impegno di spesa, tenuto conto dell'effettivo impiego del personale interessato e dando atto che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo annuale di € 57.426,61;

3. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della stessa;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z953BA4398

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)